

*Ordine Interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
Via delle Quattro Fontane, 16 - 00184 Roma*



**Regolamento sul funzionamento
del Consiglio di Disciplina**

Versione 2.0

Informazioni sul documento

Elenco Modifiche

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Note
1.0	09/07/2014	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Prima Emissione
1.1	11.02.2015	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Revisione testo
2.0	08.07.2015	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Revisione testo

Revisione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Principali Modifiche
1.1	11.02.2015	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Modifica all'art.3 comma 5
2.0	08.07.2015	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Revisione generale del testo.

Approvazione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Seduta
1.0	09.07.2014	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	9 Luglio 2014
1.1	11.02.2015	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	11 Febbraio 2015
2.0	08.07.2015	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	08 Luglio 2015

Allegati

Documento	Archiviato in:

Riferimenti

Documento:	Argomento:
R.D. 24 Gennaio 1924 n.103	Disposizioni per le classi professionali
R.D. 1 marzo 1928, n. 842	Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico
D.L. 23 Novembre 1944, n. 382	Norme su Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali
D.M. 1 ottobre 1948	Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici.
Legge 10 Giugno 1978, n. 292	Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi Professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette
D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328	Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
Legge 27 Luglio 2004, n.188	Permanenza in carica degli attuali consigli degli Ordini professionali
D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137	Regolamento sugli ordinamenti professionali
Linee guida del consiglio nazionale dei chimici	Linee guida del Consiglio Nazionale dei Chimici relative al procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all' Albo dei Chimici

Indice

Premesse	4
CAPO I - Disposizioni generali.....	4
Art. 1 – Principi generali.....	4
Art. 2 – Responsabilità disciplinare	4
CAPO II – Il Consiglio di Disciplina Territoriale	5
Art. 3 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale	5
Art. 4 - Astensione e ricusazione	5
Art. 5 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale	6
Art. 6 – Funzioni del Segretario	6
Art. 7 – Riunioni del Consiglio	7
CAPO III – Fase Preliminare.....	7
Art. 8 - Avvio dell’azione disciplinare	7
Art. 9 - Iter procedimentale preliminare - Preistruttoria	8
Art. 10- Archiviazione immediata	8
Art. 11 - Prescrizione	9
CAPO IV – Apertura del Procedimento Disciplinare e Fase Istruttoria	9
Art. 12 - Apertura del Procedimento Disciplinare	9
Art. 13 - Istruttoria	9
CAPO V – Il Dibattimento	10
Art. 14 Udienza dibattimentale	10
CAPO VI – I Provvedimenti del Consiglio	11
Art. 15 Decisione	11
Art. 16 Sospensione	12
Art. 17 Contenuto del provvedimento disciplinare.....	12
Art. 18 Sanzioni	12
Art. 19 Pubblicità dei provvedimenti disciplinari	13
Art. 20 Ricorso	14
Art. 21 Adempimenti Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise.....	14
Art. 22 Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari	15
CAPO VII – Attività in deroga per procedimenti massivi.....	15
Art. 23 Iter procedurale procedimenti massivi.....	15
CAPO VIII – Disposizioni finali	15
Art. 24 Rinvio	15
Art.25 Entrata in vigore del regolamento.....	15

Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Disciplina

Premesse

1. Il presente Regolamento è stilato dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise ed approvato dal Consiglio del medesimo Ordine, in attuazione delle disposizioni previste dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, quale atto di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Principi generali

1. Il procedimento disciplinare è volto all'accertamento di responsabilità disciplinari nei confronti degli Iscritti all'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (di seguito Ordine) per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Costituzione) e ciò anche con riguardo al principio del diritto al contraddittorio.

3. Il procedimento è disciplinato dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e la Legge n. 241/1990.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano, altresì per i casi di morosità verso l'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise e/o di violazione degli obblighi legati al possesso della PEC, del conseguimento dei crediti Formativi Professionali e della stipula, nei casi previsti, dell'assicurazione RC-Professionale.

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta anche se omissiva.

2. La responsabilità sussiste anche quando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, da tali fatti.

4. L'Iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora tali fatti si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

CAPO II – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 3 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine, è composto dai componenti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Al Consiglio di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Ordine ad esso comunicate dal Presidente dell'Ordine.

3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

5. La sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta del Presidente dell'Ordine.

È considerato motivo di decadenza, oltre ai requisiti di incompatibilità previsti dalla legge, l'assenza non giustificata per tre riunioni consecutive.

Costituiscono motivi di legittimo impedimento ai fini della giustificazione delle assenze in relazione al presente regolamento le assenze per motivi di salute, permanenza momentanea all'estero e convocazioni da parte di Enti di ordine superiore.

6. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.

7. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

8. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine.

9. Il Consiglio di Disciplina può articolarsi in Collegi di Disciplina composti da tre componenti del Consiglio di Disciplina, fra questi non può esserci più di un componente esterno.

I Collegi di Disciplina, ove costituiti, sono deputati ad istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati.

L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

10. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Art. 4 - Astensione e ricsuzione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina devono astenersi dalla loro attività quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c.¹ e possono essere ricsutati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine.

¹ Art.51 cod.proc.civ.: Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina.
3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricusati.

Art. 5 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:
 - a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;
 - b) nomina al suo interno, nella fase istruttoria, un relatore per ogni singolo procedimento;
 - c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;
 - d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;
 - e) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e comunica il risultato.
3. Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate nel comma 2 sono assolte dal Consigliere presente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 6 – Funzioni del Segretario

1. Il Segretario coadiuva operativamente il Presidente in tutte le attività di cui al precedente articolo n. 5 comma 2, tanto in fase preparatoria delle riunioni di Consiglio, quanto in fase di gestione delle azioni e delle attività ad esse conseguenti.
2. Il Segretario interagisce con la segreteria dell'Ordine trasmettendo quanto necessario per l'esecuzione degli adempimenti relativi ai procedimenti in essere e ne controlla lo stato di avanzamento riferendo al Presidente.
3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio.

-
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art.52 cod.proc.civ.: Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario alle riunioni del Consiglio, il Presidente affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad altro Consigliere che accetti o, comunque, al Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in seduta privata per determinazione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno.

2. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono presso la sede dell'Ordine.

3. Il Consiglio si riunisce anche entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo della totalità dei Consiglieri per la trattazione degli argomenti da essi richiesti.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo PEC da parte della segreteria dell'Ordine, deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione e deve essere notificato agli stessi almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione stessa.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4. circa l'inoltro dell'avviso di convocazione da parte della Segreteria dell'Ordine, la convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell'ora, della seduta successiva e del relativo ordine del giorno. I Consiglieri assenti al momento dell'annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nel comma precedente.

6. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara non validamente costituita la seduta del Consiglio rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.

CAPO III – Fase Preliminare

Art. 8 - Avvio dell'azione disciplinare

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

- a) al Consiglio dell'Ordine territoriale, al Consiglio nazionale, da terzi interessati e all'Ente di previdenza per ciò che attiene gli aspetti previdenziali;
- b) al Ministero vigilante ed al Pubblico Ministero presso il di Roma

2. Si considerano interessati, tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.

3. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare.

Il Consiglio di disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

4. La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

5. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise è competente il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Chimici Territoriale avente il maggior numero di iscritti.

Art. 9 - Iter procedimentale preliminare - Preistruttoria

1. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati: essi sono distrutti da parte del Consiglio di Disciplina.

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura di un fascicolo.

3. Successivamente all'apertura del fascicolo, il Presidente provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato l'apertura del fascicolo invitandolo a prenderne visione, e convocandolo per l'audizione preliminare. Contestualmente può richiedere la produzione di memorie e documenti difensivi.

Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni liberi.

4. Terminata la fase preistruttoria, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di disciplina è chiamato a decidere sul dar luogo o meno al procedimento disciplinare.

Nell'eventualità che dalla suddetta relazione contenente i fatti sommariamente accertati nonché le dichiarazioni dell'incolpato, risultasse l'estraneità di quest'ultimo agli addebiti ovvero che il comportamento del professionista non sia lesivo di alcuna norma deontologica, il Consiglio di Disciplina provvederà all'archiviazione del procedimento dandone avviso all'interessato ed ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di fatti rilevanti.

In caso contrario si aprirà una nuova e distinta fase procedimentale: quella istruttoria.

Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con, eventuale allegazione del rapporto scritto, delle dichiarazioni fornite dall'incolpato e dal suo difensore, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

Art. 10- Archiviazione immediata

1. In riferimento al precedente art. 9, comma 4, il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del Presidente, fuori dai casi di richiesta proveniente dall'Autorità Giudiziaria, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare quando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
- d) i fatti non siano stati commessi da un Iscritto all'Ordine;
- e) sia intervenuta prescrizione ai sensi dell'art.11.

2. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un Iscritto nell'Albo tenuto da altro Ordine territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.

3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato o esposto la notizia.

La statuizione (decreto) di non luogo a procedere non è impugnabile.

Art. 11 - Prescrizione

1. L'illecito disciplinare del chimico si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.
2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

CAPO IV – Apertura del Procedimento Disciplinare e Fase Istruttoria**Art. 12 - Apertura del Procedimento Disciplinare**

1. Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del Presidente, nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 10, nomina il Relatore e delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, con contestuale formulazione delle contestazioni, comunicandola per tramite della Segreteria dell'Ordine, entro trenta giorni, all'Iscritto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, per le determinazioni di competenza.

2. È facoltà del Presidente nominare un Collegio di Disciplina composto da tre consiglieri cui assegnare il procedimento.

Il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento nominando un Relatore interno al Collegio stesso con le modalità di cui al comma 1.

3. Al Relatore sono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Consiglio e qualora individuato al Collegio.

Art. 13 - Istruttoria

1. Il Presidente del Consiglio o del Collegio di Disciplina provvede a citare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Collegio di disciplina in un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito e per presentare eventuali memorie e documenti a suo discarico.

Dell'inizio del Procedimento è data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e all'esponente.

2. La delibera consiliare deve essere succintamente motivata e contenere la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate, e deve contenere

- l'autorità procedente (Consiglio o Collegio di disciplina dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise);
- il professionista incolpato;
- i fatti e circostanze contestati;
- l'indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare;
- l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
- il giorno, l'ora e la sede presso cui avrà luogo il dibattimento;

- la facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un consulente.
 - l'indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e la menzione che l'Iscritto ha facoltà di farsi assistere da un Avvocato o da altro Iscritto all'Ordine.
3. Ove il Consiglio lo reputi opportuno, può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, indicati o non dall'Iscritto o dall'esponente.
 4. Il Consiglio di Disciplina assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
 5. Nell'ipotesi in cui l'iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in loro assenza.
 6. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro dodici mesi dalla relativa apertura, salvo il caso di deliberata sospensione del procedimento ai sensi del successivo art. 16.
 7. Il Consiglio di Disciplina, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori anche oltre il termine dei dodici mesi ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi, salvo quanto disposto dal successivo art. 16.

CAPO V – Il Dibattimento

Art. 14 Udienza dibattimentale

Nel giorno stabilito ed indicato nell'atto di citazione, si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento.

Assume le funzioni di segretario del Consiglio di disciplina, o del Collegio di disciplina ove nominato, il consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Le udienze davanti al Consiglio o Collegio non sono pubbliche.

All'udienza il Presidente del Consiglio o Collegio disciplinare verifica preliminarmente l'avvenuta comunicazione della data dell'udienza ai componenti del Consiglio/Collegio disciplinare, al P.M., la regolarità della citazione dell'incolpato, del suo difensore se nominato e degli eventuali testimoni ammessi

Nell'ipotesi che l'incolpato, o il suo difensore già nominato, abbiano documentato un loro legittimo impedimento a comparire, il Presidente del Consiglio o Collegio rinvia la trattazione ad altra udienza, disponendo che sia data comunicazione agli assenti.

Analogo provvedimento viene assunto nell'ipotesi di omessa comunicazione della data dell'udienza ad uno o più componenti del Consiglio o Collegio disciplinare.

All'udienza dibattimentale il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle indagini esperite. Successivamente vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato e se del caso l'esponente, nonché, eventualmente i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o Collegio.

Per motivi di legittimi impedimenti la seduta può essere rinviata; inoltre, la seduta del Consiglio in sede disciplinare non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Il Consiglio o Collegio di disciplina può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei Chimici.

È facoltà del Presidente escludere le domande ridondanti, ripetitive inconferenti o irrilevanti da chiunque poste.

Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti.

Di tutta l'attività svolta viene redatto il verbale in forma riassuntiva che viene firmato dal Presidente del Consiglio o Collegio di disciplina e dal Segretario.

Qualora l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, non giustificata da legittimo impedimento, si procede in sua assenza (art. 12 R.D. 1 Marzo 1928 n.842).

CAPO VI – I Provvedimenti del Consiglio

Art. 15 Decisione

Terminata l'istruttoria dibattimentale, il relatore, il Pubblico Ministero e successivamente il difensore espongono le rispettive osservazioni, richieste e conclusioni.

L'incolpato ha il diritto di esporre per ultimo le sue osservazioni.

Chiusa la discussione il Consiglio o Collegio di disciplina si ritira per deliberare. Il Consiglio o Collegio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'incolpato per essere sentito dal Consiglio o Collegio nelle forme regolamentari.²

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

La seduta si configura come una vera e propria Camera di Consiglio, ogni componente:

- non può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore.³

La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine tranne nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale.

Si procede a votazione palese sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente volta per volta.

Le decisioni del Consiglio o Collegio di disciplina sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio o Collegio delibera con decisione motivata.

La decisione del Consiglio o Collegio di disciplina può consistere:

- a) nell'archiviazione del procedimento;
- b) nell'irrogazione di sanzioni.

² Nel procedimento disciplinare a carico dei Chimici non è prescritta a pena di invalidità, alcuna continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza.

³ Ai sensi della legge 117/88 art.16 come modificato da sentenza Corte Costituzionale il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 16 Sospensione

1. Il Consiglio di Disciplina, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 11 comma 2.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni.
4. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, il quale potrà essere interrotto dal verificarsi di eventi o dal compimento di atti procedurali aventi tale efficacia.

Art. 17 Contenuto del provvedimento disciplinare

La deliberazione in caso di pronuncia di pene disciplinari, va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.

Il provvedimento deve essere argomentato, deve illustrare i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e compiutamente motivato.

Vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi la decisione del Collegio deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante (Consiglio o Collegio di disciplina presso l'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise);
- Professionista incolpato;
- Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- Motivi su cui si fonda l'atto;
- Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
- L'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici e l'indicazione del relativo termine.

Art. 18 Sanzioni

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del codice deontologico⁴.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio o Collegio di disciplina può pronunciare sono⁵:

- a) l'avvertimento,

⁴ Cfr. Cass. 8 marzo 2006, n.1893.

La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine tranne nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale.

⁵ art.11 R.D. 1 Marzo 1928 n. 842

- b) la censura,
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai sei mesi,
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo a seguito di provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività in corso.

Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al Chimico professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati al Consiglio dell'Ordine, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata A.R., o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (ovvero che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.

Art. 19 Pubblicità dei provvedimenti disciplinari

1. Il provvedimento sanzionatorio emesso dal Consiglio o Collegio di Disciplina viene trasmesso al Consiglio dell'Ordine territoriale il quale provvederà a notificarne copia all'interessato personalmente ed ai soggetti indicati al comma 3.

2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario⁶. Soltanto l'avvertimento⁷, previsto come pena più lieve dal R.D. 1 Marzo 1928 n.842, può essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio o Collegio di disciplina dell'Ordine che ha irrogato la sanzione.

3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Cfr. art. 8 R.D. 1 Marzo 1928 n.842)⁸:

- Corte di Appello;
- Tribunale;
- Pubblico Ministero c/o il Tribunale;
- Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine territoriale;
- Ministero della Giustizia;
- Consiglio Nazionale dei Chimici;

⁶ Art.11 comma 3 R.D. 1 Marzo 1928 n.842.

⁷ Art.11 comma 2 R.D. 1 Marzo 1928 n.842.

⁸ In merito alla possibilità per il Consiglio dell'Ordine di comunicare, in assenza di apposita disciplina normativa o regolamentare, i provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti anche ad altri soggetti pubblici non contemplati nel R.D. 1 Marzo 1928 n.842, si segnala che il Garante ha avuto modo di pronunciarsi più volte, ammettendo tale possibilità qualora tale comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate (art. 19 comma 2 Codice privacy D.Lgs. 196/2003) e sempre che sia preventivamente provveduto a comunicare tale circostanza al garante in base a quanto stabilito dall'art. 39 lett. A) del citato Codice.

Prima di avviare il processo di comunicazione sistematica dei provvedimenti disciplinari adottati agli Enti interessati, sarà necessario informarne preventivamente il Garante e, trascorsi 45 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, in assenza di rilievi, le comunicazioni in esame potranno essere avviate.

Il Garante ha inoltre precisato che: "Ordini e Collegi professionali possono affiggere nell'Albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on-line, le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano".

- Consiglio Ordine territoriale

Art. 20 Ricorso

Ricevuta la notifica (o la comunicazione se trattasi di avvertimento) della decisione disciplinare adottata dal Consiglio o Collegio di disciplina, il professionista, ove ritenesse tale decisione "ingiusta", potrà adire entro trenta giorni il Consiglio Nazionale dei Chimici con ricorso scritto⁹ da far pervenire presso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici deve contenere¹⁰, pena la nullità:

- Copia autentica deliberazione impugnata
- Documenti probativi
- quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del D.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ.mod.
- Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale dei Chimici (Art.3 D.M. 1 Ottobre 1948). In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

E' irricevibile il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, (mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2 del D.M. 1 Ottobre 1948).

Art. 21 Adempimenti Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine.
2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
3. Il Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, se ricorrente è il professionista (o società tra Professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. (cfr art. 5 comma 5 D.M. 1 Ottobre 1948).
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma 5, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale dei Chimici.
7. Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

⁹ Art.14 comma 1 R.D. 1 Marzo 1928 n.842 e art.1 comma 1 D.M. 1 Ottobre 1948

¹⁰ Art.2, D.M. 1 Ottobre 1948

Art. 22 Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. La riammissione all'Albo o all'Elenco speciale dei professionisti cancellati è disciplinata dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842.

2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla cancellazione, se nel frattempo l'Iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente:

- per il caso dell'avvertimento, un anno dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.

3. Fatta salva la disciplina in materia di cancellazione, gli Iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio di Disciplina decide entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'Iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

5. Nel caso in cui l'Iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.

6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

CAPO VII – Attività in deroga per procedimenti massivi**Art. 23 Iter procedurale procedimenti massivi**

Il testo del presente articolo è in corso di definizione.

CAPO VIII – Disposizioni finali**Art. 24 Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ai cui principi generali esso si ispira.

Art.25 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine va contestualmente inserito nel sito istituzionale dell'Ordine.